

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO CASSA RURALE ED ARTIGIANA, CON SEDE IN BATTIPAGLIA

Soppressione dell'art. 5, modifiche/integrazioni degli artt. 2, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 e aggiunta, previa rinumerazione dei precedenti dal 6 in poi, di un nuovo articolo 24 del **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE-ELETTORALE**

Testo vigente (parole da sopprimere/modificare evidenziate col carattere barrate)	Modifiche/integrazioni proposte (parole da aggiungere e/o modificare evidenziate in grassetto sottolineato)
Art. 2 Contenuto dell'avviso di convocazione 2.1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. Inoltre, l'avviso deve indicare i soggetti eventualmente autorizzati ad autenticare le deleghe oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i giorni e gli orari in cui potranno essere ricevuti i soci per l'autenticazione delle deleghe. 2.2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno. 2.3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. 2.4. Nell'avviso di convocazione si deve far menzione del deposito, presso le succursali e, ove presenti, le sedi distaccate della Banca, di una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio. Art. 5 Deleghe di voto 5.1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i dipendenti della Banca. 5.2. L'autenticazione della firma del delegante è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.	Art. 2 Contenuto dell'avviso di convocazione 2.1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. <i>(testo comma 2 immutato)</i> 2.3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato. <i>(testo comma 4 immutato)</i> <u>L'articolo 5 è soppresso</u>

Art. 7
Verifica degli intervenuti

7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

7.2. Ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al comma precedente, all'ingresso della sala che ospita i lavori assembleari, nonché delle sedi collegate in video-tele conferenza, opera un ufficio composto da Personale della Banca, ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, da personale esterno di società specializzate, al quale è affidato il compito - sotto la responsabilità del presidente dell'Assemblea e, presso le sedi collegate, di coloro che sono appositamente incaricati dal Consiglio - di effettuare le relative verifiche.

7.3. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio – quando disposto dal presidente - un numero di ~~schede~~ pari o rappresentative dei voti esercitabili da costui; le ~~schede~~ di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento o altro strumento idoneo.

7.4. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto su supporto cartaceo e/o informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di ~~schede~~ consegnategli.

7.5. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il presidente dell'Assemblea.

7.6. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza per acquisizione dati audio/video, salva espressa autorizzazione del presidente dell'Assemblea.

Art. 6
Verifica degli intervenuti

(testo comma 1 immutato)

6.2. Ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al comma precedente, all'ingresso della sala che ospita i lavori assembleari, nonché delle sedi collegate in video-tele conferenza, opera un ufficio composto da Personale della Banca, ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, **e comunque ogni qual volta l'assemblea debba provvedere all'elezione di cariche sociali,** da personale esterno di società specializzate, al quale è affidato il compito - sotto la responsabilità del presidente dell'Assemblea e, presso le sedi collegate, di coloro che sono appositamente incaricati dal Consiglio - di effettuare le relative verifiche.

6.3. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio – quando disposto dal presidente - un numero di **tessere** pari o rappresentative dei voti esercitabili da costui; le **tessere** di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento o altro strumento idoneo.

6.4. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto su supporto cartaceo e/o informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di **tessere** consegnategli.

6.5. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili, decide il presidente dell'Assemblea, **esplicitando la relativa motivazione.**

(testo comma 6 immutato)

Art. 9
Verifica del quorum costitutivo

9.1. Il presidente dell'Assemblea, assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se il quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione altrimenti constata la mancata costituzione e rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione ove prevista. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo richiesto dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché l'Assemblea sia nuovamente convocata entro i successivi trenta giorni.

9.2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

9.3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la ~~scheda~~ di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Art. 8
Verifica del quorum costitutivo

(testo comma 1 immutato)

(testo comma 2 immutato)

8.3. Ai fini del quorum costitutivo, il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnata la **tessera** di voto, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Art. ~~10~~
Apertura dei lavori

~~10~~.1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.

~~10~~.2. L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina tra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle Assemblee Straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio. Il numero degli scrutatori deve essere ritenuto congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

~~10~~.3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

~~10~~.4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 9
Apertura dei lavori

(testo comma 1 immutato)

9.2. L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina tra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle Assemblee Straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio. Il numero degli scrutatori deve essere ritenuto congruo rispetto al numero dei soci presenti. In caso di elezioni delle cariche sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori **e questi sono individuati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 dello statuto.**

(testo comma 3 immutato)

9.4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere, **esplicitando la relativa motivazione,** che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre, **esplicitando la relativa motivazione,** che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

~~Art. 12~~
Discussione

~~12.1.~~ Il presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

~~12.2.~~ Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

~~12.3.~~ Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero di richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, di norma non superiore a dieci minuti, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

~~12.4.~~ Il presidente o la persona designata dal Consiglio di Amministrazione intervenuta ai sensi dell'articolo ~~11~~ risponde di norma al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

~~12.5.~~ Esaurita la trattazione di ciascuna delle materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la relativa discussione.

Art. 11
Discussione

(testo comma 1 immutato)

11.2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente **con esplicitazione della relativa motivazione**, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

(testo comma 3 immutato)

11.4. Il presidente o la persona designata dal Consiglio di Amministrazione intervenuta ai sensi dell'articolo 10 risponde di norma al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento; **i soci interessati hanno diritto ad una breve replica, di norma della durata non superiore a due minuti.**

(testo comma 5 immutato)

Art. ~~14~~
Organizzazione della votazione

~~14.1.~~ Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

~~14.2.~~ Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dal presente regolamento, se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.

~~14.3.~~ Le proposte di deliberazione sono votate di norma per alzata di mano, con controprova. Il presidente può individuare, motivandone la decisione, in luogo della votazione per alzata di mano, altra modalità di voto palese (a titolo esemplificativo: alzata e seduta; spostamento nell'aula; appello nominale; utilizzo di strumenti elettronici e similari; ecc.).

~~14.4.~~ Il presidente stabilisce le modalità di rilevazione e di computo dei voti, tenendo conto che dal verbale assembleare deve risultare, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., eventualmente anche attraverso il richiamo ai relativi allegati, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di votazione palese, qualora risulti manifesta la sproporzione tra le diverse espressioni di volontà, si ~~può~~ computare soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato ~~contrario~~ alla delibera assunta deve comunicare la propria identità agli scrutatori o al segretario durante o subito dopo la votazione.

~~14.5.~~ Una volta votata ciascuna delle proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiusa la relativa votazione.

Art. 13
Organizzazione della votazione

(testo comma 1 immutato)

(testo comma 2 immutato)

(testo comma 3 immutato)

13.4. Il presidente stabilisce le modalità di rilevazione e di computo dei voti, tenendo conto che dal verbale assembleare deve risultare, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., eventualmente anche attraverso il richiamo ai relativi allegati, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di votazione palese, qualora risulti manifesta la sproporzione tra le diverse espressioni di volontà, si possono computare soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato minoritario rispetto alla delibera assunta deve comunicare la propria identità agli scrutatori o al segretario durante o subito dopo la votazione.

(testo comma 5 immutato)

Art. ~~16~~
Diritto di candidarsi

~~16~~.1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

~~16~~.2. Entro il ~~novantesimo~~ giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dagli organi aziendali, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.

Art. 15
Diritto di candidarsi

(testo comma 1 immutato)

15.2. Entro il **centodecimo** giorno anteriore a quello previsto per l'Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale dagli organi aziendali, in conformità al decreto ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 26 TUB (di seguito anche il "Decreto") e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo.

Art. ~~17~~

Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco

~~17.1.~~ Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal Decreto.

~~17.2.~~ Il Consiglio di Amministrazione e i soci presentano elenchi di candidati o singole candidature nel rispetto dei requisiti sulla composizione dell'organo definiti dallo Statuto e della normativa sulla quota di genere applicabile, nonché tenendo conto della composizione quantitativa e qualitativa ottimale definita dagli organi aziendali.

~~17.3.~~ Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto.

~~17.4.~~ Ciascun candidato può concorrere per un solo organo e per una sola carica, nell'ambito di un elenco o di una candidatura singola. È preclusa la candidatura contemporanea alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente.

~~17.5.~~ Ciascun elenco di candidati diverso da quanto presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al ~~sette~~ per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea ~~chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali~~. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati per ciascun organo e, in tal caso, non potrà sostenere alcuna candidatura singola inerente ai medesimi organi; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun elenco o singola candidatura da lui sostenuto. La firma di ciascun socio sostenitore deve essere ~~autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5.~~

~~17.6.~~ Le candidature di singoli soggetti al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma, diverse dai candidati presentati dal Consiglio di

Art. 16

Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco

(testo comma 1 immutato)

(testo comma 2 immutato)

(testo comma 3 immutato)

16.4. Ciascun candidato può concorrere per un solo organo e per una sola carica, nell'ambito di un elenco o di una candidatura singola. È preclusa la candidatura contemporanea alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente, **ma il candidato presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che riporta più voti di altri candidati amministratori e sindaci effettivi viene eletto, rispettivamente, a tale carica.**

16.5. Ciascun elenco di candidati diverso da quanto presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore **all'1,5 (uno e mezzo)** per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea **e indicati nell'avviso di cui al precedente art.**

15.2. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati per ciascun organo e, in tal caso, non potrà sostenere alcuna candidatura singola inerente ai medesimi organi; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun elenco o singola candidatura da lui sostenuto. La firma di ciascun socio sostenitore deve essere **accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.**

16.6. Le candidature di singoli soggetti al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma, diverse dai candidati presentati dal Consiglio di

Amministrazione, devono essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore ~~all'uno e mezzo~~ per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea ~~chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali.~~

~~17.7.~~ I soci candidati non possono sostenere alcun elenco di candidati o singole candidature.

~~17.8.~~ Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci rappresentanti di cui all'art. ~~19.3~~ presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.

~~Art. 18~~ Commissione elettorale

~~18.1.~~ Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. ~~16~~ e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da tre persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti della Banca. I componenti della Commissione elettorale restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina, fatta salva la possibilità di riconferma successiva.

~~18.2.~~ La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. ~~20~~. Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, la Commissione Elettorale è chiamata a verificare esclusivamente l'assenza dei nominativi dei candidati proposti nel libro dei soci e la regolarità delle sottoscrizioni dei soci sostenitori della lista di candidati o della singola candidatura.

Amministrazione, devono essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore **allo 0,3 (zero virgola tre)** per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea **e indicati nell'avviso di cui al precedente art. 15.2.**

(testo comma 7 immutato)

16.8. Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci rappresentanti di cui all'art. **18.3** presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.

Art. 17 Commissione elettorale

17.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. **15** e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da tre persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti della Banca. I componenti della Commissione elettorale restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina, fatta salva la possibilità di riconferma successiva.

17.2. La Commissione elettorale **– integrata con un componente aggiuntivo indicato dal rappresentante di ciascuna lista e da uno dei rappresentanti indicato dai singoli candidati d'accordo tra loro -** è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. **19**. Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, la Commissione Elettorale è chiamata a verificare esclusivamente l'assenza dei nominativi dei candidati proposti nel libro dei soci e la regolarità delle sottoscrizioni dei soci sostenitori della lista di candidati o della singola candidatura.

18.3. I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

~~18.4.~~ Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. ~~19~~

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

~~19.1.~~ Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo ~~24~~ e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti di cui al successivo comma 3 depositano personalmente presso la sede sociale, segreteria di AA.GG., i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo ~~16~~, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

~~19.2.~~ Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi ~~almeno pari~~ al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto ~~e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero~~ aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo ~~24~~; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile.

(testo comma 3 immutato)

17.4. Per l'organizzazione dei propri lavori **– ai quali è ammesso a presenziare il rappresentante di ciascuna lista e singola candidatura presentata, con la sola facoltà di esprimere motivati pareri** - la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. **18**

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

18.1. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo **20** e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti di cui al successivo comma 3 depositano personalmente presso la sede sociale, segreteria di AA.GG., i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo **15**, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

18.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi **non superiore** al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso; **il numero dei nominativi indicati dal Consiglio di amm.ne non può superare i 2/3 (due terzi) dei componenti da nominare**. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo **20**; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile.

~~19.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati o singola candidatura, sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura medesima, individuato tra i soci sostenitori e individuato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dal Vicepresidente o dal notaio e deve riportare in allegato:~~

1. la dichiarazione della conformità alla composizione qualitativa stabilita dall'organo aziendale pertinente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo; tale dichiarazione non è richiesta in caso di presentazione di candidatura singola in occasione del rinnovo o della sostituzione di almeno due membri dell'organo aziendale pertinente;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Banca;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - i) la carica alla quale concorre;
 - ii) l'indicazione del socio rappresentante di cui al presente comma;
 - iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - v) l'impegno ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo.
3. l'elenco delle firme dei soci sostenitori che riporta, su ogni foglio di compilazione e in formato dattiloscritto, l'elenco di candidati o la

18.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati o singola candidatura, sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura medesima, individuato tra i soci sostenitori e dal Consiglio di Amministrazione per i nominativi da questo presentati, deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione della conformità alla composizione qualitativa stabilita dall'organo aziendale pertinente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo; tale dichiarazione non è richiesta in caso di presentazione di candidatura singola in occasione del rinnovo o della sostituzione di almeno due membri dell'organo aziendale pertinente;
2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Banca;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - i) la carica alla quale concorre;
 - ii) l'indicazione del socio rappresentante di cui al presente comma;
 - iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - v) l'impegno ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo.
3. l'elenco delle firme dei soci sostenitori che riporta, su ogni foglio di compilazione e in formato dattiloscritto, l'elenco di candidati o la

singola candidatura oggetto di sottoscrizione. Tali firme non sono richieste per gli elenchi di candidati o le singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. ~~20~~
Valutazione preventiva dei candidati

~~20~~.1. Gli elenchi dei candidati, o le singole candidature, pervenuti nei termini previsti dal precedente articolo, unitamente alla relativa documentazione, vengono trasmessi alla Commissione elettorale della Banca.

~~20~~.2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, verifica esclusivamente la regolarità delle candidature. La Banca trasmette, pertanto, alla Capogruppo gli esiti degli accertamenti svolti dalla Commissione elettorale e la documentazione relativa alle candidature ritenute valide. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:

- a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. ~~47~~ sulla base della documentazione prodotta dal candidato;
- b) il conseguimento, da parte dei candidati esponenti uscenti, del numero minimo di crediti formativi previsto nelle politiche interne del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sulla formazione degli esponenti aziendali tempo per tempo vigente;
- c) ove prevista, la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati, in particolare della lista provvisoria in esso individuata, o della singola candidatura proposta alla composizione ottimale individuata dall'organo aziendale pertinente e resa nota nell'avviso di cui all'art. ~~46~~, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustificano le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo;

singola candidatura oggetto di sottoscrizione. Tali firme non sono richieste per gli elenchi di candidati o le singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19
Valutazione preventiva dei candidati

(testo comma 1 immutato)

19.2. La Commissione elettorale della Banca, qualora non sia attivo un procedimento elettorale semplificato, verifica esclusivamente la regolarità delle candidature. La Banca trasmette, pertanto, alla Capogruppo gli esiti degli accertamenti svolti dalla Commissione elettorale e la documentazione relativa alle candidature ritenute valide. Al riguardo, il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine, compie una valutazione sui nominativi inclusi negli elenchi, o sulle singole candidature, volta a verificare:

- a) il possesso dei requisiti per candidarsi richiamati nell'art. **16** sulla base della documentazione prodotta dal candidato;
- b) il conseguimento, da parte dei candidati esponenti uscenti, del numero minimo di crediti formativi previsto nelle politiche interne del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sulla formazione degli esponenti aziendali tempo per tempo vigente;
- c) ove prevista, la corrispondenza sostanziale della composizione quali-quantitativa dell'elenco dei candidati, in particolare della lista provvisoria in esso individuata, o della singola candidatura proposta alla composizione ottimale individuata dall'organo aziendale pertinente e resa nota nell'avviso di cui all'art. **15**, comma 2, ovvero la presenza di motivazioni che giustificano le eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo;

d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

~~20~~3. Secondo il procedimento elettorale semplificato, la valutazione di cui al comma precedente – ad esclusione dell'elemento di verifica di cui alla lettera d) - è posta in essere dalla Commissione elettorale della Banca, che si avvale anche dei risultati dell'attività di autovalutazione degli organi aziendali nonché di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte della Capogruppo. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 28-bis, comma 1, dello Statuto.

~~20~~4. Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante dell'elenco, o della singola candidatura, entro il termine di ~~30~~ giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

Art. ~~24~~

Presentazione delle candidature definitive

~~24~~1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi ~~corrispondente a quello determinato ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina~~, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi.

~~24~~2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria. In casi eccezionali,

d) l'adeguatezza dei candidati rispetto alle esigenze di unitarietà di governance del Gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.

(testo comma 3 immutato)

~~19~~4. Al termine di entrambi i procedimenti elettorali, l'esito della valutazione, che consiste in un parere preventivo, è depositato presso la Banca e reso **immediatamente** noto al socio rappresentante dell'elenco, o della singola candidatura, entro il termine di **40** giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

Art. **20**

Presentazione delle candidature definitive

~~20~~1. Le candidature definitive sono presentate mediante liste di candidati, ciascuna delle quali deve contenere un numero di nominativi **non superiore** a quello **dei componenti dell'organo da eleggere**, o nominativi di singoli candidati presentati al di fuori degli elenchi. **Il numero dei candidati della lista presentata dal Consiglio di amministrazione – ove concorra in assenza di altre liste e di singoli candidati - deve essere pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato della metà, ove occorra arrotondato per eccesso.**

~~20~~2. I nominativi inclusi nelle liste definitive corrispondono a quelli precedentemente individuati negli elenchi sottoposti alla valutazione preventiva come liste provvisorie. Gli ulteriori nominativi inclusi nell'elenco possono essere candidati ufficialmente solo in caso di rinuncia o impedimento, comprovati da idonea attestazione, di uno o più dei candidati facenti parte della lista provvisoria. In casi eccezionali,

adeguatamente giustificati, qualora le liste definitive così composte non contenessero un numero di candidati corrispondente a quanto previsto ~~dall'art. 21.1~~, possono essere inseriti nelle liste definitive, previa autorizzazione della Capogruppo, uno o più candidati non presenti nelle liste provvisorie. Per tali candidati occorre effettuare la valutazione preventiva di cui all'art. ~~20~~, il cui esito integra e modifica il parere preventivo che deve essere depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante entro il termine di ~~45~~ giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

~~24.3.~~ Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il ~~quindicesimo~~ giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente le liste presso la sede sociale, segreteria AA.GG., ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo ~~46~~, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'orario di presentazione.

~~24.4.~~ Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il ~~quindicesimo~~ giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, segreteria AA.GG., ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo ~~46~~, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'orario di presentazione.

adeguatamente giustificati, qualora le liste definitive così composte non contenessero un numero di candidati corrispondente a quanto previsto dal comma precedente, possono essere inseriti nelle liste definitive, previa autorizzazione della Capogruppo, uno o più candidati non presenti nelle liste provvisorie. Per tali candidati occorre effettuare la valutazione preventiva di cui all'art. 19, il cui esito integra e modifica il parere preventivo che deve essere depositato presso la Banca e reso noto al socio rappresentante entro il termine di 20 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

20.3. Ogni lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il trentesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti e il rappresentante del Consiglio di amministrazione depositano personalmente le liste presso la sede sociale, segreteria AA.GG., ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 15, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna lista presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'orario di presentazione.

20.4. Ogni singola candidatura presentata al di fuori delle liste deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre e deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Banca. Entro il trentesimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti e il rappresentante del Consiglio di amministrazione depositano personalmente ogni singola candidatura presso la sede sociale, segreteria AA.GG., ovvero anticipano le stesse, nei medesimi termini, mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 15, con successivo deposito degli originali entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Per ciascuna candidatura presentata è rilasciata una ricevuta con indicazione del giorno e dell'orario di presentazione.

Art. ~~22~~

Pubblicazione dei nominativi dei candidati e
preparazione dei lavori assembleari

~~22~~.1. Le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo ~~17~~ sono affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.

~~22~~.2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati a intervenire all'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

~~22~~.3. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati o di singole candidature, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, oltre ai nominativi di coloro i quali sono candidati quali Presidente del Collegio dei probiviri, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

Art. ~~23~~

Modalità di votazione

~~23~~.1. Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. ~~6~~, un rappresentante della Capogruppo.

~~23~~.2. Prima di procedere con la votazione, il presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al procedimento ai sensi del secondo comma dell'articolo ~~16~~, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. ~~20~~

Art. 21

Pubblicazione dei nominativi dei candidati e
preparazione dei lavori assembleari

21.1. Le singole candidature e le liste dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 16 sono **immediatamente** affissi in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicati sul sito internet istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.

21.2. Ciascun socio candidato può ottenere **un documento informatico in formato Excel con l'elenco dei** nomi e i cognomi, **con i relativi dati anagrafici e recapiti**, dei soci legittimati a intervenire all'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

(testo comma 3 immutato)

Art. 22

Modalità di votazione

22.1. Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. 5, un rappresentante della Capogruppo.

22.2. Prima di procedere con la votazione, il presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al procedimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 15, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai

e dell'art. ~~24~~. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. ~~20~~ sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati di cui alla lista provvisoria.

~~23.3.~~ La valutazione negativa relativamente ai punti b), c) e d) del secondo comma dell'articolo ~~20~~ non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio dei poteri attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28-bis dello Statuto.

~~23.4.~~ L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. ~~Tuttavia, l'Assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature, iniziando dalla lista o dalla candidatura singola proposta dal Consiglio di Amministrazione.~~ Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell'organo o delle cariche da eleggere.

~~23.5.~~ ~~In caso di votazione a scrutinio segreto, il socio riceve un numero di schede elettorali equivalente al numero di voti a lui attribuiti ai sensi del terzo comma dell'art. 7. Non è consentito l'utilizzo parziale delle schede elettorali, pertanto il socio deve introdurre nell'urna tutte le schede di voto a lui attribuite.~~

~~23.6.~~ Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta o apponendo una croce sul quadratino relativo a singoli candidati anche al di fuori delle liste, riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati, esso avrà automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata.

sensi dell'art. **19** e dell'art. **20**. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. **19** sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati di cui alla lista provvisoria.

22.3. La valutazione negativa relativamente ai punti b), c) e d) del secondo comma dell'articolo **19** non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio dei poteri attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28-bis dello Statuto.

22.4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene **con voto segreto** mediante una o più schede elettorali, **il cui fac-simile, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sul sito web della Banca contestualmente alla pubblicazione delle liste e/o candidature singole**. Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell'organo o delle cariche da eleggere.

22.5. **Il voto** a scrutinio segreto **deve essere espresso personalmente dal socio, a norma dell'art. 28, comma 4, dello statuto. Il tempo a disposizione dei soci per la votazione, motivatamente stabilito dal presidente, non può essere inferiore a 4 ore né superiore a 8 ore.**

22.6. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta o apponendo una croce sul quadratino relativo a singoli candidati anche al di fuori delle liste, riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati, esso avrà automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata: **per le liste presentate dal Consiglio di Amministrazione, il voto è attribuito ai candidati amministratori e sindaci, compresi i rispettivi presidenti, pari al**

~~23.7.~~ Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare, per ciascun organo o carica, sono nulle; tale previsione deve essere riportata all'interno delle schede elettorali. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

~~23.8.~~ Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

Art. ~~24~~ Scrutinio

~~24.1.~~ Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

~~24.2.~~ Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'Assemblea.

~~24.3. In caso di votazione palese si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 14.~~

~~24.4. In caso di votazione con scheda elettorale,~~ si computano prima le schede depositate nell'urna e poi si procede allo scrutinio delle singole schede.

~~24.5.~~ In alternativa si può far ricorso allo scrutinio elettronico.

numero degli eligendi e a partire dal primo dei candidati secondo l'ordine progressivo con il quale questi sono elencati.

(testo comma 7 immutato)

(testo comma 8 immutato)

Art. ~~23~~ Scrutinio

(testo comma 1 immutato)

23.2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea ed è visibile dai soci presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide **motivatamente** il presidente dell'Assemblea.

(comma 3 soppresso)

23.3. Appena dopo la chiusura della votazione, si computano prima le schede depositate nell'urna e poi si procede allo scrutinio delle singole schede.

(testo comma 5, che diviene 4, immutato)

Art. ~~24~~ **Ripartizione degli esponenti da eleggere**

24.1. In considerazione dell'attuale numero statutariamente previsto dei componenti dell'organo amministrativo, dalla lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione che - in base al totale dei voti riportati dai candidati in numero non superiore a quello degli eligendi - ottiene il maggior numero di suffragi sono tratti n. 7 (sette) componenti dell'organo amministrativo, e tanto qualora il

totale dei voti attribuiti ai candidati singoli e delle altre liste non superi il 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, ma purché il numero complessivo dei voti di candidati singoli o di almeno una di tali liste sia almeno pari al 3 (tre) per cento dei voti espressi, mentre gli altri 2 (due) componenti sono tratti dai candidati singoli o delle altre liste da ultimo indicate che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

24.2. Qualora il totale dei voti riportati da singoli candidati e da candidati delle liste diverse da quella risultata di maggioranza sia superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, tutti i componenti dell'organo amministrativo sono assegnati proporzionalmente a tali ultimi voti e ripartiti - secondo il criterio del maggior numero di preferenze e ferma l'elezione di almeno 2 (due) amministratori di minoranza - tra i candidati singoli e i candidati di tutte le liste che abbiano raggiunto almeno il 3 (tre) per cento dei voti espressi.

24.3. Dalla lista dei sindaci collegata alla lista da cui è tratta la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso l'elezione dei due organi avvenga durante assemblee diverse, dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione sono tratti un sindaco effettivo e uno supplente che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, mentre il presidente, l'altro sindaco effettivo e l'altro supplente sono tratti dai candidati singoli o delle altre liste che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, ma sempreché il totale dei voti attribuiti ai candidati singoli e delle altre liste sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi e il numero complessivo dei voti di candidati singoli o di almeno una di tali liste sia almeno pari al 3 (tre) per cento dei voti espressi.

24.4. Qualora il totale dei voti riportati da singoli candidati e da candidati delle altre liste di cui all'ultima parte del comma precedente sia risultato superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, i componenti del Collegio Sindacale sono assegnati proporzionalmente a tali ultimi voti e ripartiti - secondo il criterio del maggior numero di preferenze e ferma la ripartizione di

Art. 29
Modificazioni del regolamento

29.1. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

29.2. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca, ~~previa autorizzazione~~ alla modifica da parte della Capogruppo.

29.3. Il presente regolamento può essere altresì modificato nel rispetto del seguente iter procedurale:

- a) un numero di soci non inferiore al ~~dieci per cento della compagine sociale~~ può promuovere e depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le firme dei soci proponenti ~~autenticato ai sensi del primo comma dell'art. 5;~~
- b) il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificata la regolarità formale della proposta, richiede alla Capogruppo ~~l'autorizzazione~~ alla modifica;

cui al comma che precede - tra i candidati singoli e i candidati di tutte le liste che abbiano raggiunto almeno il 3 (tre) per cento dei voti espressi.

24.5. Ai fini del computo del riparto degli amministratori e dei sindaci spettanti ai sensi dei commi precedenti, i voti dei candidati singoli e dei candidati delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dai candidati singoli e dai candidati delle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

24.6. Se la lista del Consiglio di Amministrazione risulta l'unica ritualmente presentata, gli esponenti da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

Art. 29
Modificazioni del regolamento

(testo comma 1 immutato)

29.2. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione della Banca, **previo parere in ordine** alla modifica da parte della Capogruppo.

29.3. Il presente regolamento può essere altresì modificato nel rispetto del seguente iter procedurale:

- a) un numero di soci non inferiore al **limite previsto dall'art. 24, ultimo comma, dello statuto**, può promuovere e depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le firme dei soci proponenti, **che devono allegare copia del proprio documento di identità, ferma la possibilità della firma con modalità digitale ai sensi della predetta previsione statutaria;**
- b) il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificata la regolarità formale della proposta, richiede alla Capogruppo **il parere in ordine** alla modifica;

c) il Consiglio di Amministrazione della Banca, a fronte dell'esito positivo della consultazione, inserisce la proposta di modifica come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva.	c) il Consiglio di Amministrazione della Banca, a fronte dell'esito positivo della consultazione, inserisce la proposta di modifica come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva.
---	---